

STATUTO

A.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA 1821 27
Numero REA: AL - 199994
Codice fiscale: 01789350061
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

parola, il Presidente, dopo essere stato autorizzato dall'Assemblea a sottoscrivere il presente verbale e l'allegato statuto, dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore diciassette e minuti dieci.

Richiesto
io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e sottoscritto, unitamente allo statuto allegato, dal Presidente e da me Notaio.
Consta di nove pagine di tre fogli scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

Firmati: GUIDO GUIDOBONO
GIUSEPPE MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 27.401 di Raccolta

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel comune di Alessandria la Società cooperativa denominata "A.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare le disposizioni in materia di società responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'art. 10, comma 8 D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 SCOPO

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Nel perseguire lo scopo suddetto, i soci si propongono di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della

legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 OGGETTO

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione globale o parziale di strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, come case di soggiorno, case protette ecc.;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- attività di animazione ed intrattenimento anche di attività artistiche indirizzate a minori, anziani soggetti svantaggiati;
- assistenza ai giovani, in struttura o a domicilio, di approfondimento delle materie scolastiche;
- servizi di assistenza all'infanzia e sostegno alla famiglia effettuati sia a domicilio, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività di sensibilizzazione delle realtà locali finalizzata all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività rivolte al recupero sociale urbano;
- ogni altro servizio riconducibile al campo dei servizi socio sanitari ed educativi;

- la promozione di attività di formazione per soggetti professionali operanti nel settore socio assistenziale ed educativo;

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà:

- prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato macchine, mobili ed immobili;
- acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività compresa la sede sociale;
- cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato macchine mobili, immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla cooperativa per la sua attività sociale;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- 1) costituire, acquistare quote od azioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese siano esse cooperative, consorzi, società per azioni o a responsabilità limitata, se svolgono attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo;
- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi di assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) aderire ad un gruppo paritetico costituito ai sensi dell'art. 2545-septies

del C.C.

4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi altra forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e società partecipate o collegate al movimento cooperativo;

5) raccogliere prestiti da soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale predisponendo all'uopo apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo. Pertanto la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti e contributi disposti dalla CEE, dallo Stato o da altri enti pubblici e privati.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci:

- a) le persone fisiche che abbiano capacità di agire che intendano contribuire, attraverso le loro capacità e professionalità al raggiungimento degli scopi sociali.
- b) le persone svantaggiate previsti dall'art. 4 della legge 381/91;
- c) i soci speciali di cui al successivo art. 7;
- d) i soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. Per i soci volontari è prevista esclusivamente la copertura assicurativa contro gli infortuni;

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino effettivamente attività concorrenti, senza l'assenso dell'organo amministrativo.

Art. 6 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,

codice fiscale;

- b) l'indicazione della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 26 dello statuto;
- f) la persona svantaggiata deve allegare la documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91.

Se persona giuridica:

- a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;
- b) i dati anagrafici e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
- c) in allegato, copia dello statuto vigente;
- d) in allegato, copia del verbale dell'organo competente di adesione alla cooperativa.

L'organo amministrativo potrà chiedere eventuali altre notizie ritenute necessarie per meglio svolgere l'esame della domanda o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea

stessa.

L'organo amministrativo deve illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione soci.

Art 7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, delibera:

- 1) la durata del periodo di inserimento che non potrà essere comunque superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

Ai soci speciali non spetterà il ristorno, previsto dall'art. 21

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio iscritto nelle categorie speciali non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla dall'art. 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale

Art. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, qualora deliberata dall'organo

amministrativo;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) alla comunicazione tempestiva a mezzo raccomandata o fax riguardante qualunque modifica riguardante gli elementi previsti nella domanda di ammissione.

Art. 9 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla, entro 60 giorni, al socio interessato, il quale entro successivi 60 giorni, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 26.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle assemblee se iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci ;
- b) di concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- c) alla remunerazione del lavoro, in proporzione alla qualità e quantità conferita;
- d) ad ogni altro servizio o beneficio spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni sociali ed alle leggi;

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. (art. 2476 2° c).

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) se il socio è persona fisica - per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- b) se il socio è diverso da persona fisica – per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del l'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; sarà facoltà dell'Organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione, sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a - che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b - che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c- che risulti inadempiente alle previsioni dell'art. 8 punto "c"
- d - che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- e - nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288 1° comma del codice civile;
- f - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza l'eventuale autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g - che si sia reso inadempiente nel versamento delle quote sottoscritte di capitale sociale e per ogni altra obbligazione sorta nei confronti della società;
- h - che arrechi danni morali e materiali alla società;
- i - che provochi disordini e dissidi tra i soci;
- l - che sia inadempiente per gli obblighi assunti verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione nei modi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi art. 19 e 20, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio

nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 20 (ristorno) può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 1 anno.

Art. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15 previa presentazione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e il rappresentante di essi di fronte alla Società.

Art. 17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere c-d-e-f-g-h-i-l oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto

della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto del lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità adottate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo del tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In tal caso l'Organo amministrativo è tenuto a segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) la restante parte a riserva straordinaria;

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo art. 21 è consentita solo dopo aver effettuato le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) - b).

Art. 21 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare l'ammontare o le quantità degli scambi che ogni socio intrattiene con la cooperativa e precisamente :

- il monte ore lavorate
- l'inquadramento professionale;

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina del presidente del collegio sindacale e dei sindaci ;

4) le modificazioni dello statuto;

5) la determinazione del compenso degli amministratori e la retribuzione dei sindaci, se nominati;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto

sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione di regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo idoneo, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, siano tutti presenti ed informati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci delle categorie previste dall'art. 5, che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, non amministratore della cooperativa, avente diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art. 2479 bis 2° comma del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In tal caso la maggioranza del consiglio deve essere composta da soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni. e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. (art. 2383)

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve pervenire a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. (progetto di bilancio, progetto di fusione o

scissione) nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci (art. 2544). Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi il cui oggetto riguardi la deliberazione in merito alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare i compensi dovuti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. Allo stesso sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai suoi poteri.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 25 COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci deve rispettare le condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 –bis e seguenti del c.c..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di

esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ART. 26 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali e quelle relative a recesso o ad esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a :

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore

realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART 28 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;

TITOLO VIII

Art. 29 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa è considerata indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 31 – REGOLAMENTI INTERNI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto o dalla normativa vigente ovvero altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento delle cooperative.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall' art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto

art. 19 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori)

art. 20 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)

art. 28 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 18 dicembre 2004

Firmati: GUIDO GUIDOBONO

GIUSEPPE MUSSA Notaio